



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

**Settore 1 Affari Generali e Istituzionali, Risorse Umane e Organizzative,
Amministrazione Trasparente**

ORDINANZA DEL 07/07/2020 N. 35

Oggetto:	DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI PICCIONI (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA) ED INDICAZIONE MISURE IDONEE AL LORO CONTENIMENTO IN AMBITO URBANO.
-----------------	---

IL SINDACO

Preso atto dall'Ufficio Ambiente e dalle segnalazioni di cittadini, che la presenza di piccioni allo stato libero sul territorio comunale in ambito urbano, ha generato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie, con conseguenti disagi connessi sia all'accumulo del guano maleodorante, sia alla preoccupazione per il rischio potenziale di malattie infettive e parassitarie veicolate da volatili;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Considerato che:

- l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni ed altri volatili selvatici per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;
- sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e scadimento delle condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano;
- l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano ridefinendo le zone in cui è vietata la loro alimentazione ed indicando misure idonee per impedire la nidificazione o la sosta in edifici;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 "T.U. Enti Locali";

ORDINA

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi (Columbia livia domestica), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero (salvo il mangime medicato, somministrato da personale incaricato dal Comune);
- b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;
- c) Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti, e comunque devono ottenere il parere favorevole dell'Ufficio Ambiente, sentito il Servizio Veterinario;
- d) E' vietato il rilascio in ambiente (anche in occasione di cerimonie o feste) di colombi, ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti su immobili, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni:
- a) di mantenere pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;
- b) di schermare con apposite reticelle o altra modalità idonea, ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, onde impedire l'accesso ai piccioni per il riparo e la nidificazione.

INVITA

i proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili, a installare ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.), onde impedirne lo stazionamento.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio online, con pubblicazione sul sito istituzionale e sotto la voce "Amministrazione Trasparente" nonché tramite l'Ufficio Ambiente con ogni altra modalità utile alla massima diffusione.

AVVERTE

che i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con le procedure di cui alla L. 689/81, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DEMANDA

Al corpo di Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo, all'Ufficio tecnico comunale per gli adempimenti e per la vigilanza e per le sanzioni in caso di inottemperanza.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche da proporsi entro 60 giorni dalla pubblicazione, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Sen. Palmiro Ucchielli

Il Sindaco
UCCHIELLI PALMIRO / ArubaPEC S.p.A.